

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Adriano Saraz

Dottore Commercialista

15 GENNAIO 2021

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1/2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, la L. 30.12.2020, n. 178, (c.d. Legge di Bilancio 2021) in vigore dal 1.01.2021.

Di seguito le principali disposizioni di ordine fiscale contenute nel provvedimento.

• **Detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art.1 comma 8)**

Il taglio del cuneo fiscale per il 2021 è stato confermato dalla Legge di Bilancio, e comporterà un trattamento integrativo nella busta paga dei lavoratori dipendenti, con un conseguente “aumento” degli stipendi.

Il taglio del cuneo fiscale comporta due agevolazioni di tipo diverso, che variano in base al reddito:

1. Redditi fino a 28 mila euro l'anno: un credito Irpef in busta paga, che varia in funzione del reddito;
2. Redditi da 28mila a 40mila euro l'anno: una detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, che diminuisce all'aumentare del reddito.

• **Redditi agrari: esenzione irpef (art.1 comma 38)**

Prorogata all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

• **Tassazione dividendi degli enti non commerciali (art.1 commi 44-47)**

Escluso dall'imponibile Ires, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, il 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che gli stessi esercitino, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che il risparmio d'imposta ottenuto sia destinato a finanziare le predette attività, accantonando l'importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052
Fax. +39 081 2452395

Foro Traiano 1/A – 00187
ROMA

Tel. +39 06 85300781
Fax. +39 06 92956546

segreteria@studiosignoriello.it

- **Pensionati residenti all'estero: riduzione Imu e Tari (art.1 comma 48)**

A partire dall'anno 2021 e per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti, è dovuta in misura ridotta di 2/3.

- **Lavoratori rimpatriati (art.1 comma 50)**

Per i "vecchi" lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019), viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i "nuovi" impatriati);

il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento.

- **Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi (art.1 commi 58-60)**

1. **Ecobonus:** È prorogato anche per l'anno 2021 la detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
2. È prorogata per il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di:
 - micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
 - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
 - schermature solari.
3. **Ristrutturazione edilizia:** È prorogata al 31.12.2021, la detrazione del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, c. 1 Tuir). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
4. **Bonus Mobili:** È prorogato fino al 31.12.2021 anche il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%;
5. **Bonus Facciate:** È prorogato per il 2021 il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.
6. **Sismabonus:** La detrazione del 50% (fino a un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare), prevista per l'adozione di misure antisismiche (art. 16, c. 1bis D.L. 63/2013) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, spetta per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal

5.08.2013, ovvero anche per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

7. **Proroga bonus verde 2021**: prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

• **Bonus Idrico (art.1 commi 61-65)**

Alle persone fisiche residenti in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31.12.2021 per interventi, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

• **Superbonus del 110% (art.1 commi 66-75)**

I commi da 66 a 75 dell'art. 1 della legge di Bilancio, modificano ed in parte chiariscono la disciplina del superbonus 110%, già oggetto di analisi della circolare di studio n.8 del 2020.

In particolare è previsto che:

1. tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
2. viene prevista inoltre la proroga dalla maxi detrazione fino al **30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al **31 dicembre 2022**). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
3. il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
4. viene chiarito che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

5. è stato modificato il comma 8 dell'articolo 119, prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
6. vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa;
7. viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
8. per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.

• **Riallineamento dei valori dei beni d'impresa (art.1 c. 83)**

La legge di Bilancio 2021, ha introdotto la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici. La possibilità di fruire del riallineamento non riguarda, quindi, più i soli "beni" immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma è stata estesa all'avviamento e alle altre attività immateriali (quali le spese relative a più esercizi). Deve essere, a tal fine, effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

- **Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici con santuari religiosi (art.1 cc. 87-88)**

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'art. 59 D.L. 104/2020, è esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni dove sono situati santuari religiosi.

Per i Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana, le disposizioni hanno efficacia per l'anno 2021.

Con successivo decreto saranno definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

- **Riduzione imposte per nuove imprese nelle ZES (art.1 cc. 173-176)**

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
- b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «*de minimis*».

- **Compensazione crediti-debiti da fatture elettroniche (art.1 cc. 227-229)**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

- **Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale (art.1cc. 233-243)**

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, **la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate** riferite alle perdite fiscali o alle eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente.

- **Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione (art.1 cc. 381-384)**

Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

- **Esenzione I rata Imu 2021 settore turismo (Art. 1 cc. 599-601)**

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- **Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo per strutture turistico-ricettive (art.1 c. 602)**

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020) è esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021.

- **Abolizione esterometro dal 1.01.2022 (art.1 cc. 1103-1104)**

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l'estero sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

1. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
2. la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
3. Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

- **Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie (art.1 c. 1105)**

È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

- **Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate (art.1 cc. 1122-1123)**

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell'articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%.

1. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021.
2. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

Prossimamente verranno predisposte ulteriori comunicazioni relative alla norma appena commentata nel tentativo di avere un quadro più esaustivo delle molte misure adottate.

La presente vuole essere solo uno spunto di riflessione per approfondimenti non esitate a contattarci.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione.


Dott. Giuseppe Signoriello